

Provincia di TERNI

Comune di AMELIA

STATUTO
DELLA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
DI
FORNOLE



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Amministrazione

- Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
- " 14 - Comitato per l'amministrazione
- " 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
- " 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
- " 17 - Votazioni
- " 18 - Presidente
- " 19 - Vice presidente
- " 20 - Durata del mandato e decadenza
- " 21 - Segretario
- " 22 - Controllo sugli atti
- " 23 - Responsabilità patrimoniale
- " 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
- " 25 - Deliberazioni
- " 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

- Art 27 - Bilancio di previsione
- " 28 - Tesoriere
- " 29 - Responsabilità del tesoriere
- " 30 - Gestione di bilancio
- " 31 - Fondo di riserva
- " 32 - Avanzo di amministrazione
- " 33 - Conto consuntivo
- " 34 - Revisori dei conti



Capo V - Diritti di utenza ed utenti


Art. 35 - Diritti di utenza

- " 36 - Utenti
- " 37 - Limitazioni
- " 38 - Azione popolare
- " 39 - Estensione della disciplina
- " 40 - Lista degli utenti
- " 41 - Denuncia del bestiame
- " 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate

- " 44 - Ammende
- " 45 - Accertamento infrazioni
- " 46 - Contravventori
- " 47 - Rinvio



CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di FORNOLE ha sede nella frazione di Fornole in Comune di Amelia (TR). E' stata costituita con decreto n. 7828 del 27.09.1973.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di FORNOLE ha lo scopo di:
 - a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
 - b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
 - d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.



ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.



CAPO II (Patrimonio)

ART. 10. (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11. (Inventario)

1. L'inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12. (Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III (Amministrazione)

ART. 13. (Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
 - a) il Comitato per l'amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice presidente;

ART. 14. (Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Fornole e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Amelia.



2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.

(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1, D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.

(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
 - Proceda alla convalida degli eletti;
 - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
 - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
 - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - nomina i revisori dei conti;
 - nomina il Segretario;
 - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
 - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
 - delibera le proposte al Comune di Amelia di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.



ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
 - rappresenta l'Ente;
 - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
 - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
 - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifici qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.



4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.



3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.



2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.



3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V **(Diritti di utenza ed utenti)**

ART.35. **(Diritti di utenza)**

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36. **(Utenti)**

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37. **(Limitazioni)**

1. Le colture leguminose e foraggere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38. **(Azione popolare)**

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.



ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamolio;
 - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
 - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
 - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.



oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 17 del 30.07.2001, resa esecutiva con decisione n. 3523 dell'08.08.2001 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detfornole -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 17
facciat. 2, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia, li **3.011.2001**



L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa E. Ottaviani)